



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SEC.1°
"EDMONDO CAVICCHI"

Via Circonv. Levante, 61 – Pieve di Cento – Tel. 051 975001 – Fax 051 973203
email: boic80600n@istruzione.it

Ai docenti
Al personale ATA
I.C. "E. CAVICCHI"

Oggetto: informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche .

Vista Nota 1260 del 30 .08.21 Oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti.

Visto Nota M.I. 13.08.2021, prot. n. 1237: Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"
- Parere tecnico;

Visto Decreto legge 06.08.2021, n. 111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (G.U. 06.08.2021, n. 187);

Visto Nota M.I. 18.08.2021, n. 900: Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022.

Visto Protocollo d'Intesa M.I. 14.08.2021, n. 21: Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19
(Anno scolastico 2021/2022);

Visto Circolare Ministero della Salute 04.08.2021, n. 35309: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione an1-COVID-19.

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).**

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un dovere di **"esibizione"** della certificazione verde COVID-19.

Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione an1-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e **ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione** fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

La certificazione Covid 19 (GREEN PASS) è emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato digitale e contiene un codice bidimensionale (QR Code) che permette di verificarne l'autenticità e la validità attraverso un sistema di crittografia a doppia chiave. Ogni certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall'Ente che rilascia la certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l'autenticità delle certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia *VerificaC19*).

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, **senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.**

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere all'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ;**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html

Modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 mediante la lettura del QR code

L'istituto provvederà attraverso personale oggetto di nomina con tablet dedicati all'ingresso dei plessi.

La presente ha valore di notificazione, pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa L. Montanaro
(Firmato digitalmente)